

La prova del *pactum fiduciae* dopo la morte del fiduciario

di CHIARA CERSOSIMO

L'attore trasferiva, a titolo fiduciario, ingenti somme di denaro alla convivente *more uxorio*, con l'accordo che la titolarità dell'importo permanesse in capo al dante causa. Considerata la fiducia che nutriva verso la donna, costui non le chiedeva il rilascio di dichiarazioni formali che documentassero le dazioni e il relativo obbligo di restituzione.

Sei anni più tardi la compagna moriva senza lasciare testamento e, nei mesi successivi alla morte, l'uomo chiedeva la restituzione del predetto denaro al figlio della deceduta, unico erede e formale cointestatario dei conti bancari presso cui la somma era stata depositata. L'erede contestava la pretesa dell'attore, negando di essere a conoscenza dei fatti.

L'attore agiva in giudizio contro il figlio della convivente e chiedeva l'accertamento dell'avvenuta cessione, sostenendo che le dazioni suddette non potevano considerarsi né adempimento di obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza *more uxorio*, né delle liberalità. In particolare, costui riteneva che, dato l'ingente valore delle somme trasferite, le prestazioni fossero, per mancanza di proporzione, necessariamente estranee ai doveri di coabitazione e che, data l'assenza dell'*animus donandi*, non potessero nemmeno qualificarsi come donazioni. L'attore domandava, per l'effetto, la condanna della controparte alla restituzione degli importi e al risarcimento del relativo danno cagionatogli. Il convenuto, dal canto suo, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale accoglieva l'istanza del convenuto e respingeva, per mancanza di prove, le pretese dell'attore.

Gli ordini di esibizione, richiesti dall'attore, nei confronti del convenuto e delle banche sono stati ritenuti irrilevanti per la decisione, posto che non avrebbero comunque dimostrato l'esistenza degli obblighi restitutori in capo alla madre del convenuto.

Per quanto concerne specificamente gli assegni che l'attore presumeva avere rilasciato alla convivente, occorre rammentare che essi costituiscono un mezzo di pagamento di debiti già scaduti e, pertanto, nemmeno la loro esibizione avrebbe avuto valore risolutivo per la controversia *de quo*. Tale principio risponde a giurisprudenza consolidata della Cassazione che qualifica l'assegno non come strumento di credito, bensì come mezzo di pagamento del debito scaduto (Cass., n. 5472/1983; Cass., n. 3205/1999; Cass., n. 3642/2004; Cass., n. 3258/2007); pertanto, ove il convenuto si limiti a contestare una causale diversa da quella prospettata dall'attore, senza proporre eccezioni in senso tecnico, non è onerato ad

assolvere alcun obbligo probatorio, né a sopperire alle lacune, perplessità e contraddizioni della diversa esposizione dei fatti.

Per quanto concerne, invece, la prova per testi del patto fiduciario, è necessario scorgere che il *pactum fiduciae* è sottratto ai divieti di prova testimoniale di cui agli artt. 2721 ss. c.c., soltanto quando il patto medesimo sia volto a generare obblighi connessi e collaterali al regolamento contrattuale principale, per realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente connesso al negozio stipulato, ma senza contraddirne il contenuto. Al contrario, ove, come nel caso di specie, si voglia dimostrare l'esistenza di un patto in antitesi al regolamento contrattuale principale (ossia, la cessione di somme di denaro per spirito di liberalità), la qualificazione del suddetto come fiduciario non è, di per sé solo, sufficiente ad impedire l'applicazione delle disposizioni che vietano la prova testimoniale di patti aggiunti o contrari ad un documento (Cass., n. 7416/2017).

In sostanza, l'attore ha dimostrato l'avvenuto versamento di importi di denaro sul conto cointestato alla compagna e al figlio, senza, però, mai fornire prova del relativo obbligo di restituzione. Per tale ragione, tutte le domande da costui avanzate sono state respinte.